Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 8 aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompensa al valor militare . . . . Pag. 1166

LEGGI E DECRETI

1948

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1948, n. 218.
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici . . . . Pag. 1166

DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 219.
Proroga di provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari Pag. 1167

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 220.
Gestione e distribuzione delle merci importate dagli Stati Uniti di America in attuazione dell'Accordo approvato con decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1004 Pag. 1167

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 221.
Proroga al 15 aprile 1948, limitatamente ad un posto, delle disposizioni del regio decreto 28 settembre 1941, n. 1108, recante aumento, per la durata della guerra e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, di due posti di ispettore generale nell'Amministrazione centrale della marina militare . . . . . Pag. 1168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1948, n. 222.
Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48 . Pag. 1168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1948.
Esito del ricorso prodotto dalla signora Bissolino Libera avverso la decisione della Direzione generale dei monopoli circa la concessione della rivendita n. 1 di Quinto Vercellese . . . . Pag. 1168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1948.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali . . Pag. 1169

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1948.
Nomina del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari (R.A.I.), e gli aventi diritto al compenso per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici . . Pag. 1169

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1948.
Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dei lavori di impianto e di esercizio di un trasmettitore radiofonico in Marcianise (Napoli). Pag. 1169

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1948.
Approvazione dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli. Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.
Modalità per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, nella Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì . Pag. 1177

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.
Autorizzazione alle Amministrazioni centrali a rilasciare ai mutilati ed invalidi per causa di servizio, un documento analogo all'allegato modello per ottenere concessioni e facilitazioni previste a favore delle suddette categorie. Pag. 1177

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Chierchia Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . Pag. 1178

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso l'Università di Siena. Pag. 1178

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di ricostruzione di Benevento . . . . Pag. 1178

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1179
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1179

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti Pag. 1180
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce Pag. 1180
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce . . . . Pag. 1180

Ministero dei trasporti: Avviso di rettifica. . Pag. 1180

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompensa al valor militare

Decreto 9 dicembre 1947
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1948
Registro Africa Italiana n. 16, foglio n. 167

Sono sanzionate le seguenti ricompense al valor militare effettuate sul campo per operazioni guerresche in Africa Orientale:

CROCE DI GUERRA

MILAZZO Pietro di Paolo e di Passanante Giorgia, nato a Campobello Mazara (Trapani) il 22 agosto 1914, sergente del 1° reggimento fanteria coloniale, V battaglione libico. — Radiotelegrafista, durante aspro combattimento, lasciato il comando della stazione ad un suo dipendente, accorreva fra gli ascari di una compagnia fortemente impegnata e con questi partecipava ad un furioso assalto all'arma bianca. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Gurè, 5 marzo 1937.

(1599)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1948, n. 218.

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici, quando essa sia necessaria a tutela della pubblica incolumità.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di demolizione di cui al precedente articolo si osservano le disposizioni degli articoli 81, 82 e 83 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, in quanto applicabili, salvo per quanto concerne le facoltà attribuite dai detti articoli agli uffici del Genio civile, che sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 3.

I materiali di risulta recuperabili, qualora non possano essere immediatamente utilizzati a norma dell'articolo 79 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, saranno ceduti alle stesse imprese appaltatrici dei lavori di demolizione.

Il valore di detti materiali sarà determinato dal Genio civile prima dell'inizio dei lavori e sarà portato in detrazione al corrispettivo contrattuale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 219.

Proroga di provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 % sulle percentuali medesime, continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 220.

Gestione e distribuzione delle merci importate dagli Stati Uniti di America in attuazione dell'Accordo approvato con decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio ed il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalle spese inerenti alla gestione nel territorio nazionale delle merci importate in Italia in attuazione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti di America firmato a Roma il 4 luglio 1947 ed approvato con il decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1004.

Restano inoltre a carico del bilancio dello Stato le spese riguardanti il funzionamento dell'« Amministrazione Aiuti Internazionali » limitatamente a quelle derivanti dall'applicazione dell'Accordo predetto.

Art. 2.

Alla liquidazione ed al pagamento delle spese previste nel precedente articolo provvede l'« Amministrazione per gli Aiuti Internazionali » di cui al decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006.

Le somme necessarie per tali pagamenti sono poste a disposizione della « Amministrazione » medesima mediante ordini di accreditamento emessi a favore del presidente di essa, in base a fabbisogni e a carico di appositi stanziamenti da iscriversi nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presidente dell'« Amministrazione Aiuti Internazionali » assume la qualifica di funzionario delegato con obbligo di presentare trimestralmente i rendiconti di gestione.

La gestione si svolge sotto il controllo del Ministero del tesoro.

Art. 3.

La regolazione degli adempimenti derivanti dalla applicazione degli articoli che precedono può essere fatta, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 114. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 221.

Proroga al 15 aprile 1948, limitatamente ad un posto, delle disposizioni del regio decreto 28 settembre 1941, n. 1108, recante aumento, per la durata della guerra e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, di due posti di ispettore generale nell'Amministrazione centrale della marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1941, n. 1108, recante temporaneo aumento di due posti di ispettore generale e corrispondente diminuzione di due posti di direttore capo divisione nel ruolo del personale della carriera amministrativa, è estesa fino a tutto il 15 aprile 1948, limitatamente ad uno solo dei predetti due posti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 16 aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 38. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1948, n. 222.

Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542; 22 agosto 1947, n. 807, e 27 dicembre 1947, n. 1446;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-1948, sono disponibili L. 163.760.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-1948, è autorizzata una sesta prelevazione di lire cinque milioni che si inscrivono al capitolo n. 46 « Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri » del medesimo stato di previsione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 17. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1948.

Esito del ricorso prodotto dalla signora Bissolino Libera avverso la decisione della Direzione generale dei monopoli circa la concessione della rivendita n. 1 di Quinto Vercellese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il ricorso in via straordinaria, prodotto dalla signora Bissolino Libera, avverso la decisione 24 aprile 1946, n. 04-32008, con la quale la Direzione generale dei monopoli le ha revocata la concessione della rivendita generi di monopolio, n. 1 in Quinto Vercellese;

Veduti la decisione impugnata e gli atti relativi;

Veduto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Veduto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 29 ottobre 1947, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il ricorso prodotto dalla signora Bissolino Libera avverso la decisione 24 aprile 1946, n. 04-32008, con la quale la Direzione generale dei monopoli le ha revocato la concessione della rivendita generi di monopolio n. 1 in Quinto Vercellese, è dichiarato irricevibile.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1948

DE NICOLA

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 233. — EMANUELE

(1563)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1948.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;
Visto il decreto interministeriale 24 agosto 1944, con il quale l'avv. Ferdinando Carbone è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;
Considerata la necessità di ricostituire i normali organi amministrativi dell'Ente predetto;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Carbone, consigliere di Stato, è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

FANFANI — DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 260

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1948.
Nomina del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari (R.A.I.), e gli aventi diritto al compenso per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, e gli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928 di esecuzione della legge predetta;
Visto l'art. 268 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Considerata la opportunità di provvedere alla nomina pel 1948, del presidente del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 della citata legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. avv. prof. Giuseppe Castelli Avolio, consigliere di Stato, è nominato per l'anno 1948, presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari (R.A.I.), e gli aventi diritto al compenso previsto dall'art. 4 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928, contenente il regolamento di esecuzione della legge 14 giugno 1928, n. 1352, per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1948

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1948
Registro Uff. risc. poste n. 6, foglio n. 497. — MANZELLA

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1948.
Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dei lavori di impianto e di esercizio di un trasmettitore radiofonico in Marcianise (Napoli).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la domanda dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni (R.A.I.) in data 27 gennaio 1948, concernente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere per l'impianto e l'esercizio del nuovo trasmettitore radiofonico di Marcianise (Napoli);
Considerata la effettiva necessità e l'urgenza di tale impianto che ha il fine di migliorare la ricezione dei programmi nazionali della Campania;
Visto il regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;
Visto il regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, che completa l'art. 20 del regio decreto n. 1067 sopra citato;
Visto il regio decreto-legge n. 2207 del 17 novembre 1927, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari,
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 1, 2 e 20 del regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, i lavori necessari per l'impianto del trasmettitore radiofonico di Marcianise e l'esercizio dell'impianto stesso, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge numero 2644 del 2 dicembre 1923, i lavori predetti sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1948

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Registro Uff. risc. poste n. 7, foglio n. 114. — MANZELLA

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1948.

Approvazione dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo 30 aprile 1938, modificato con decreti del Capo del Governo 18 giugno 1941 e 10 agosto 1943;

Vista la deliberazione adottata nella seduta 28-31 gennaio 1948 dal Consiglio di amministrazione del Banco stesso relativamente alla proposta di un nuovo testo di statuto, nonchè il parere espresso in proposito dal Consiglio generale dell'Istituto nelle tornate del 18 e 19 febbraio 1948;

Sulla proposta del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, quale risulta dal testo composto di 79 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Statuto del Banco di Napoli
Istituto di credito di diritto pubblico

CAPO I.

Costituzione - Scopo Sede Patrimonio.

Art. 1.

Il Banco di Napoli, fondato in Napoli nel 1539, è un istituto di credito di diritto pubblico, avente propria personalità giuridica.

Il Banco è soggetto a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 2.

Il Banco esercita il credito, in varie forme, ai fini di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche nazionali con particolare riguardo per quelle del Mezzogiorno.

Il Banco svolge la sua attività anche in altri Paesi ove esistano importanti comunità italiane o cospicui interessi nazionali.

Art. 3.

L'Amministrazione centrale e la Direzione generale del Banco hanno sede in Napoli.

Il Banco può istituire uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Le filiali si distinguono in sedi, succursali, agenzie e rappresentanze.

All'estero il Banco può creare filiazioni aventi propria personalità giuridica ed assumere partecipazioni in imprese bancarie.

Art. 4.

Il Banco ha le seguenti Sezioni speciali:

a) Sezione di credito agrario;
b) Sezione di credito fondiario;
c) Sezione Monte di credito su pegno;
d) Sezione di credito industriale.

Art. 5.

Il patrimonio del Banco è costituito:

a) dal capitale di fondazione di L. 500.000.000;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dai fondi di dotazione delle Sezioni;
d) dai fondi di riserva delle Sezioni;
e) dai fondi di riserva straordinari e speciali che vengano costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge.

I fondi di dotazione e di riserva delle Sezioni garantiscono soltanto le operazioni delle Sezioni per cui sono specificamente costituiti; gli altri fondi rappresentano la garanzia comune per il Banco e per ogni sua Sezione.

CAPO II.

Operazioni.

Art. 6.

Il Banco compie le seguenti operazioni:

I. — *Operazioni attive*:

1) sconto di:

a) effetti cambiari all'ordine del Banco o ad esso girati, cambiali, tratte semplici o documentate, con o senza accettazione, sull'Italia e sull'estero, assegni bancari, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni, altri documenti rappresentativi di crediti interni ed internazionali;

b) note di pegno emesse da Magazzini generali e da Depositi franchi legalmente costituiti, altri documenti rappresentativi di merci;

c) delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri;

d) semestralità di rendita su titoli nominativi dello Stato o su altri titoli consentiti da leggi speciali;

2) cessione di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso enti pubblici o altri enti legalmente riconosciuti e consorzi legalmente costituiti;

3) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e di obbligazioni ad esse parificate o assimilate, di obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, di obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di prim'ordine e di altri titoli che siano emessi da enti con carattere e finalità di publico interesse;

4) acquisto, limitatamente alla misura occorrente alle negoziazioni con terzi, di azioni emesse da società industriali, commerciali e agricole di prim'ordine, quotate in Borsa;

5) anticipazioni e riporti su titoli di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 e anticipazioni su titoli rappresentativi di crediti interni e internazionali;

6) anticipazioni su fedi di deposito emesse da Magazzini generali e da Depositi franchi legalmente costituiti;

7) anticipazioni su merci e derrate e su documenti rappresentativi di merci;

8) depositi di somme in conti correnti liberi o vincolati, ed in altre forme, in valuta nazionale od estera, presso enti pubblici e presso banche italiane od estere;

9) assunzione di participazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano elevati fini sociali e di interesse pubblico;

10) concessione di crediti in conto corrente ed in conti di corrispondenza — per eventuali scoperti — di durata non superiore a un anno, aperture di crediti semplici e documentati, utilizzabili in Italia e all'estero, prestiti di titoli ad istituti, enti pubblici e ad altri enti legalmente riconosciuti, banche, imprese commerciali, industriali o agricole e a privati, di notoria solvibilità;

11) concessione di mutui ad enti pubblici e ad altri enti legalmente costituiti, con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale, in periodo non superiore ad anni venticinque;

12) concessione di sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato o verso pubbliche amministrazioni, o da altre valide garanzie reali;

13) concessione di prestiti contro cessione di stipendi, in conformità delle disposizioni di legge;

14) acquisto di beni immobili ad uso dei propri uffici o dei propri impiegati e, in quanto sia necessario, per recupero di crediti e vendita degli immobili medesimi.

Gli investimenti in operazioni di cui al paragrafo 9 non possono superare complessivamente i 3/20 del patrimonio del Banco; quelli di cui ai paragrafi 11 e 12, i 3/10 dei depositi.

II. — *Operazioni passive*:

1) depositi a risparmio, liberi o vincolati, nominativi ed al portatore;

2) depositi in conto corrente liberi o vincolati;

3) emissione di buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

4) emissione di:

a) fedi di credito e polizzini;

b) vaglia cambiari ed assegni di corrispondenti;

c) lettere di credito semplici o circolari;

d) altri titoli, all'ordine od al portatore, ammessi da leggi speciali;

5) conti correnti di corrispondenza in valuta nazionale ed estera;

6) conti correnti con assegni a copertura garantita;

7) risconto di proprio portafoglio sull'Italia e sull'estero;

8) riporti e anticipazioni su titoli di proprietà;

9) rilascio di accettazioni per conto proprio e di terzi.

III. — *Altre operazioni e servizi*:

1) compra-vendita di titoli pubblici e privati per conto di terzi; vendita di titoli di proprietà;

2) incasso ed accettazione di effetti semplici e documentati, di assegni bancari, di titoli rimborsabili e di cedole, di fatture e di documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, ogni operazione di intermediazione bancaria o finanziaria;

3) servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale;

4) servizi di cassa e di tesoreria per conto di enti; amministrazioni per conto di terzi;

5) esercizio di Magazzini generali e fiduciari;

6) prestazione di cauzioni, garanzie, avalli e fideiussioni per conto di terzi, accettazione di mandati di credito;

7) operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero, nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme in vigore;

8) servizi per viaggiatori;

9) raccolta, trasmissione ed impiego dei risparmi degli italiani all'estero, in conformità con le disposizioni di legge;

10) depositi a semplice custodia, aperti o chiusi, di documenti, titoli e valori, e depositi, a custodia o in amministrazione, di titoli e valori;

11) collocamento di prestiti pubblici, di azioni o di obbligazioni, la cui emissione sia stata regolarmente autorizzata;

12) partecipazione a sindacati di collocamento, nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

13) pagamento di interessi su titoli, di dividendi, di cedole e di titoli estratti, servizi inerenti al deposito di titoli azionari ai fini dell'intervento nelle assemblee;

14) concessione ed accettazione di mandati di corrispondenza e di rappresentanza;

15) servizio delle cassette di sicurezza;

16) ogni operazione bancaria complementare.

Art. 7.

Le condizioni di conto e le norme regolamentari delle operazioni e dei servizi s'intendono accettate dai contraenti con il Banco fin dall'inizio dei rapporti.

Le norme regolamentari sono depositate presso la Direzione delle singole filiali a disposizione del pubblico.

Le garanzie, a qualsiasi titolo costituite a favore del Banco, anche sotto forma di cessione di credito pro-solvendo, e i valori di proprietà del debitore che per qualsiasi titolo si trovino presso il Banco stesso, si estendono per l'intero valore a qualsiasi altro credito diretto od indiretto verso lo stesso debitore anche se non liquido ed esigibile, sia esso sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Quando tra il Banco ed i suoi contraenti esistano più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, secondo il disposto dell'art. 1853 del Codice civile.

CAPO III.

Consiglio generale.

Art. 8.

Il Consiglio generale è costituito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per ogni triennio, ed è composto:

a) dai sindaci dei comuni di Napoli e di Bari;

b) dai capi delle Amministrazioni provinciali di Napoli e di Bari;

c) da quattro rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli, da scegliersi per categorie su apposite terne proposte della Camera stessa;

d) da un rappresentante per ogni provincia in cui il Banco opera con proprie filiali, da scegliersi su terna proposta dalla rispettiva Camera di commercio, industria ed agricoltura;

e) dai tre consiglieri di amministrazione nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in conformità del successivo art. 16.

Con lo stesso decreto che costituisce il Consiglio generale è nominato il presidente.

Il Consiglio generale elegge annualmente il vice-presidente, scegliendolo fra i consiglieri di amministrazione nominati dal Ministro per il tesoro, ed un segretario.

Art. 9.

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco. Particolarmente:

a) esamina ed approva, udita la relazione dei revisori, il bilancio, il conto economico ed il riparto degli utili del Banco, delle Sezioni speciali e degli enti costituiti per iniziativa del Banco, ove ciò sia previsto dai relativi statuti;

b) discute ed approva la relazione sull'operato del Consiglio di amministrazione e sull'attività svolta dal Banco e dalle Sezioni per ogni esercizio;

c) esprime il proprio parere sulle modificazioni dello statuto che il Consiglio di amministrazione deliberasse di proporre all'organo di vigilanza;

d) elegge, nel proprio seno, annualmente, cinque componenti il Consiglio di amministrazione, due revisori effettivi ed uno supplente.

Art. 10.

Il Consiglio generale è convocato dal Consiglio di amministrazione e si riunisce a Napoli nel primo quadrimestre di ogni anno in sessione ordinaria. Può essere convocato in sessione straordinaria per deliberazione del Consiglio di amministrazione o per invito dell'organo di vigilanza o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 11.

La convocazione del Consiglio generale è fatta con avviso diramato con lettera raccomandata al domicilio di ciascun componente, almeno quindici giorni prima di quello della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, e fissare la data della seconda convocazione, quando la prima non fosse valida per mancanza del numero prescritto.

Della convocazione deve essere data contemporanea comunicazione all'organo di vigilanza.

Art. 12.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio generale in prima convocazione deve essere presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 13.

Di ogni adunanza del Consiglio generale viene redatto, a cura del segretario, il verbale da sottoporre al Consiglio medesimo, che può delegarne l'approvazione al Consiglio di amministrazione.

I verbali devono essere trascritti in apposito libro e sottoscritti dal presidente e dal segretario che ne rimette copia, entro dieci giorni, all'organo di vigilanza.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti legali.

Art. 14.

Le funzioni dei componenti il Consiglio generale sono gratuite. Esse sono incompatibili con qualunque ufficio retribuito del Banco ad eccezione dell'ufficio di consigliere di amministrazione.

Ai componenti il Consiglio generale residenti fuori di Napoli spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una diaria nella misura che sarà stabilita dall'organo di vigilanza.

Art. 15.

I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo in sede di approvazione del bilancio e del conto economico.

CAPO IV

Consiglio d'amministrazione.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

dal presidente del Consiglio generale, che lo presiede;

dal vice-presidente del Consiglio generale e dagli altri due consiglieri d'amministrazione nominati dal Ministro per il tesoro;

da cinque consiglieri di amministrazione eletti annualmente dal Consiglio generale in sessione ordinaria, che possono essere riconfermati.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del Banco, salvo le attribuzioni del Consiglio generale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare determinati poteri al Comitato direttivo in aggiunta a quelli indicati dal successivo art. 28.

Art. 18.

Il presidente, o in caso di assenza o di impedimento il vicepresidente, ha la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

approva le norme regolamentari riguardanti le operazioni e i servizi del Banco;

elegge annualmente nel proprio seno tre componenti il Comitato direttivo;

istituisce, quando ne ravvisi la necessità, commissioni di sconto, comitati tecnici e commissioni speciali, di qualsiasi natura, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

determina i limiti di competenza del Comitato direttivo, del direttore generale, dei direttori centrali e delle direzioni delle filiali per le operazioni di credito ordinario e per quelle delle sezioni speciali; e delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni di credito ordinario e quelle delle sezioni speciali di propria competenza;

determina i limiti di competenza del Comitato direttivo e del direttore generale: per gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria; per le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali, e delibera su tali atti quando eccedano i limiti di competenza del Comitato direttivo;

delibera l'istituzione, la chiusura e la trasformazione delle filiali;

delibera sulle proposte da presentare agli organi competenti per le modifiche dello statuto, nonchè su quelle relative a modifiche del regolamento per il personale ed in genere sulle materie riguardanti disciplina del rapporto d'impiego e di lavoro;

esamina i bilanci ed i conti economici del Banco e delle sezioni speciali e ne autorizza la presentazione al Consiglio generale, con le proposte per il riparto degli utili;

convoca il Consiglio generale;

approva i quadri organici del personale e loro modificazioni;

determina le condizioni di impiego del direttore generale;

provvede alla nomina, promozione, collocamento a disposizione, in disponibilità, fuori ruolo ed a riposo, alle dimissioni di ufficio, alla dispensa dal servizio del personale di grado direttivo non inferiore a direttore di succursale ed equiparato;

provvede alla destinazione, al trasferimento ed alla concessione della facoltà di firma per i funzionari di grado direttivo non inferiore a direttore di succursale ed equiparato;

provvede alla revoca ed alla destituzione del personale di qualsiasi grado;

delibera la eliminazione dalle scritture dei crediti di importo unitario superiore alle Lit. 3.000.000;

delibera sulle partecipazioni ad enti creati o promossi dallo Stato;

delibera la concessione di mutui ad enti pubblici;

adempie ogni altro compito ad esso riservato dallo statuto o da leggi speciali;

autorizza tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi e rinunzie dalle altre parti in causa.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente un segretario, scegliendolo fra i funzionari del Banco di grado non inferiore a direttore di succursale.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso con lettera raccomandata al domicilio di ciascuno dei componenti, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza si può procedere alla immediata convocazione ove sia assicurata la presenza di tutti i componenti.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e può essere convocato in ogni altro momento ove lo richiedano particolari esigenze.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione all'organo di vigilanza.

Art. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere presenti almeno cinque dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 23.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione viene redatto un verbale che debitamente approvato è trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario, il quale ne rimette copia, entro 10 giorni, all'organo di vigilanza.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 24.

Al presidente del Consiglio di amministrazione spetta una indennità in ragione d'anno da stabilirsi dall'organo di vigilanza.

Ai consiglieri di amministrazione spetta, per ogni adunanza alla quale intervengano, un gettone di presenza nella misura da stabilirsi egualmente dall'organo di vigilanza, oltre al rimborso delle spese di viaggio se risiedano fuori Napoli.

Art. 25.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.

CAPO V.

Comitato direttivo.

Art. 26.

Il Comitato direttivo è costituito:

dal presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede;

dal vice-presidente;

da tre componenti eletti annualmente dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, ai sensi dell'art. 19.

I componenti il Comitato direttivo sono rieleggibili.

Art. 27.

Il Comitato direttivo provvede all'ordinaria amministrazione del Banco ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo seguente nonchè ogni altra delegatagli dal Consiglio di amministrazione. Nei casi di evidente urgenza delibera anche su qualunque affare od argomento di competenza del Consiglio di amministrazione.

Delle deliberazioni prese in via di urgenza dal Comitato direttivo su argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione al Consiglio, ai fini della ratifica, nella prima adunanza.

I verbali delle adunanze del Comitato direttivo, trascritti in apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza.

Art. 28.

Il Comitato direttivo in particolare:

fissa i criteri di carattere generale per le condizioni relative alle operazioni ed ai servizi;

predispone il bilancio annuale del Banco e di ogni Sezione per le decisioni del Consiglio di amministrazione;

autorizza, su proposta del direttore generale, le operazioni di credito ordinario e delle Sezioni speciali nei limiti della propria competenza;

nomina e revoca i corrispondenti;

provvede alla nomina, alla promozione, al collocamento in disponibilità, fuori ruolo ed a riposo, alla dispensa dal servizio ed alle dimissioni di ufficio del personale di grado non direttivo ed equiparato;

provvede alla liquidazione delle pensioni e delle indennità di quiescenza, alla concessione di indennità speciali ed al riconoscimento di vantaggi economici e di carriera ammessi da leggi o da regolamenti per tutto il personale;

provvede alla destinazione, al trasferimento ed alla concessione della facoltà di firma per i funzionari di grado direttivo inferiore a direttore di succursale ed equiparato;

adotta nei confronti del personale tutti i provvedimenti di propria competenza, contemplati dallo speciale regolamento;

nomina e revoca i titolari delle rappresentanze;

consente, nei limiti della propria competenza, gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria, le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali;

delibera la eliminazione dalle scritture dei crediti d'importo unitario non superiore a Lit. 3.000.000;

autorizza l'adesione a concordati preventivi e fallimentari;

deferisce ad arbitri la definizione di speciali questioni;

autorizza le espropriazioni immobiliari in danno dei debitori, mediante offerta di prezzo, ed il concorso agli incanti, in quanto sia opportuno per il recupero dei crediti del Banco;

delibera l'assunzione di ricevitorie, tesorerie ed esattorie.

Il presidente, in caso di evidente urgenza, può adottare, su proposta del direttore generale, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Art. 29.

Il Comitato direttivo si riunisce almeno tre volte al mese su invito del presidente o di chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre fra i componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Il Comitato direttivo può fare intervenire alle proprie adunanze, con voto consultivo, i direttori centrali.

Art. 30.

Il segretario del Consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del Comitato direttivo.

Di ogni adunanza viene redatto, a cura del segretario, il verbale che, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 31.

Ai componenti il Comitato direttivo è assegnato un emolumento annuo nella misura da determinarsi dall'organo di vigilanza, oltre al rimborso delle spese di viaggio se risiedano fuori Napoli.

Art. 32.

I componenti il Comitato direttivo non possono prendere parte a deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

CAPO VI.

Direttore generale.

Art. 33.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il direttore generale provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e adempie i compiti indicati nell'articolo seguente.

Il direttore generale, o chi ne fa le veci, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e dei Comitati delle sezioni speciali, con voto consultivo.

Art. 34.

Il direttore generale in particolare:

autorizza, su proposta degli uffici competenti, le operazioni di credito ordinario e delle Sezioni speciali, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

è a capo del personale e adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal regolamento;

assume impiegati avventizi, attenendosi ai criteri generali fissati in materia dal Consiglio di amministrazione;

colloca in aspettativa il personale per qualsiasi motivo e accorda congedi straordinari;

sovraintende a tutti i servizi e vigila per il buon andamento del lavoro;

stabilisce l'ordinamento interno della Direzione generale e la competenza amministrativa dei singoli uffici, riferendone al Comitato direttivo;

approva le istruzioni per il funzionamento dei singoli servizi e le loro modificazioni;

stabilisce le condizioni per le operazioni ed i servizi secondo i criteri fissati dal Comitato direttivo;

ordina verifiche, ispezioni e inchieste;

provvede alla destinazione ed al trasferimento del personale di grado non direttivo;

concede la facoltà di firma agli impiegati, per gli effetti di cui all'art. 39;

accetta le dimissioni volontarie del personale di qualunque grado dopo averne informato, per quanto riguarda il personale direttivo ed equiparato, il Consiglio di amministrazione;

delibera sulle proposte di affitto dei beni immobili del Banco;

consente la cessione di crediti, previo pagamento integrale;

consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento immobiliare;

consente, nei limiti della propria competenza, gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria; le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali;

consente la cancellazione di iscrizioni, la surrogazione ed ogni altra formalità ipotecaria nonchè la restituzione di pegni, quando il credito sia integralmente pagato, anche mediante cessione, o quando sia stato ceduto o transatto con deliberazione dell'organo competente;

autorizza l'adesione alle liquidazioni di crediti nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Art. 35.

Il direttore generale ha alle immediate sue dipendenze, per l'esercizio delle proprie funzioni, direttori centrali ed altri funzionari di grado direttivo addetti alla Direzione generale.

Potrà essere nominato, su proposta del direttore generale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, un vice direttore generale, che lo coadiuvi, lo assista e lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza di tale nomina, il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore centrale più anziano nel grado.

CAPO VII.

Collegio dei revisori.

Art. 36.

I revisori sono in numero di tre effettivi e due supplenti: di essi, due effettivi ed uno supplente sono nominati dal Consiglio generale, uno effettivo — che assume la presidenza del Collegio — ed uno supplente, dall'organo di vigilanza.

Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Ai revisori effettivi spetta un emolumento determinato dall'organo di vigilanza.

Art. 37.

I revisori esaminano la contabilità ed il bilancio del Banco e quelli delle Sezioni speciali, i relativi conti economici e ne riferiscono al Consiglio generale.

CAPO VIII.

Direzioni delle filiali.

Art. 38.

Le singole Direzioni delle sedi, succursali ed agenzie, usando della firma collettiva, come prescritto dall'art. 39, hanno di fronte ai terzi la rappresentanza della filiale a cui sono preposte per gestirne gli affari ed eseguire le operazioni contemplate nell'art. 6 del presente statuto, entro i limiti delle autorizzazioni ricevute.

Esse adempiono inoltre ai seguenti compiti:

danno esecuzione alle deliberazioni ed alle istruzioni degli organi superiori;

provvedono ad assicurare il normale svolgimento dei servizi;

rilasciano mandato ad avvocati e procuratori, anche se facenti parte del ruolo speciale del Banco, per la difesa e la rappresentanza dell'istituto nei giudizi contestati ad istanza o nei confronti della filiale;

promuovono le azioni giudiziarie in primo grado di giurisdizione per il recupero di crediti e, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, propongono qualunque gravame e qualsiasi altra azione;

provvedono in caso di urgenza a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali necessari alla tutela degli interessi del Banco, riferendone alla Direzione generale, che ne informa il Consiglio di amministrazione;

effettuano qualunque operazione interessante la propria filiale presso i Ministeri, le amministrazioni e gli uffici pubblici, gli enti pubblici, gli enti morali ed in genere presso qualunque amministrazione, niuna esclusa od eccettuata;

autorizzano il tramutamento al portatore di titoli nominativi di proprietà del Banco;

esercitano le funzioni gerarchiche ed adottano i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, in conformità dei poteri loro conferiti.

I preposti alle rappresentanze hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti con lo speciale mandato.

CAPO IX.

Facoltà di firma.

Art. 39.

La facoltà di firmare in nome del Banco, oltre che al presidente del Consiglio di amministrazione, ed in caso di assenza o impedimento al vice presidente, spetta:

singolarmente:

1) al direttore generale, o in caso di assenza o di impedimento a chi lo sostituisce a norma dell'art. 35, per la Direzione generale, per gli uffici di rappresentanza della Direzione generale e per tutte le filiali;

collettivamente:

a) per la Direzione generale:

1) a due direttori centrali;

2) ad un direttore centrale congiuntamente ad un funzionario di grado direttivo addetto alla Direzione generale al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

b) per le sedi, succursali ed agenzie:

1) ai direttori e vice direttori congiuntamente fra loro ad uno di essi od all'agente congiuntamente ad un impiegato, al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

2) ad un direttore centrale o ad un ispettore congiuntamente ad un direttore, vice direttore, agente od impiegato al quale sia stata conferita la facoltà di firma.

La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco da due delle persone innanzi indicate, con la osservanza delle norme suddette.

La facoltà di firma per i direttori, vice-direttori, agenti e per gli impiegati autorizzati è limitata alla filiale a cui essi appartengono ed a quelle che ne dipendono.

La cessazione della facoltà di firma presso una determinata filiale importa la cessazione della facoltà di firma presso le filiali che ne dipendono.

La facoltà di firma può essere estesa anche a filiali diverse da quelle presso le quali deve normalmente essere esercitata.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione può, in caso di eccezionale comprovata necessità, autorizzare la temporanea concessione ad impiegati delle facoltà di firma prevista per i funzionari di grado direttivo.

Art. 41.

Il Comitato direttivo può autorizzare funzionari ed impiegati a firmare singolarmente presso determinate agenzie o per determinate categorie di operazioni.

Art. 42.

Presso le rappresentanze la firma spetta al rappresentante, nei limiti delle facoltà attribuitegli con lo speciale mandato.

Art. 43.

L'elenco delle persone autorizzate a firmare, con i relativi autografi, viene depositato secondo le disposizioni del Codice civile e della legge sulle Camere di commercio, industria e agricoltura.

CAPO X.

Sezioni speciali.

A) *Sezione di credito agrario.*

Art. 44.

La Sezione di credito agrario istituita in conformità degli articoli 15 e 17 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, modificato con regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, ha un proprio patrimonio formato dal fondo di dotazione e dal fondo di riserva ad essa originariamente assegnati e dai successivi incrementi.

Essa compie nelle circoscrizioni territoriali in cui è ammessa ad operare, le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, le operazioni di credito peschereccio di esercizio, d'impianto e di miglioramento, le sovvenzioni su prodotti ammassati, in conformità delle norme di legge, e tutte le altre operazioni che siano demandate da disposizioni di legge o da provvedimenti governativi agli istituti esercenti il credito agrario.

Art. 45.

La Sezione di credito agrario ha la propria sede centrale presso la Direzione generale del Banco ed uffici dipendenti nelle provincie ove essa è autorizzata a svolgere la propria attività, istituiti presso le filiali del Banco.

Art. 46.

Nella sede centrale della Sezione è istituito un Comitato centrale del credito agrario presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente o da un consigliere di am-

ministrazione all'uopo delegato dal presidente, formato da sette o più componenti nominati dal Consiglio di amministrazione del Banco fra i più provetti agricoltori tecnici agricoli e rappresentanti dei produttori agricoli per le singole regioni in cui opera la Sezione. I componenti il Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'ispettore agrario compartimentale della Campania è membro di diritto del Comitato.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 47.

Il Comitato centrale del credito agrario:

a) determina i criteri di distribuzione del credito agrario e propone al Consiglio di amministrazione le speciali norme da emanare all'uopo;

b) dà parere sulle questioni di massima e sulla interpretazione delle leggi e dei decreti in materia di credito agrario;

c) dà parere sulla concessione di prestiti e mutui agrari.

Art. 48.

Sono a carico della Sezione di credito agrario tutte le spese occorrenti al proprio funzionamento, comprese quelle per il personale, che le viene fornito dal Banco.

La Sezione corrisponde al Banco una somma determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, a titolo di contributo per le spese generali di amministrazione.

Art. 49.

A fine di ogni esercizio sono compilati il bilancio ed il conto economico della Sezione di credito agrario.

Gli utili netti risultanti sono devoluti:

per 4/10 al fondo di riserva della Sezione;

per 1/10 alla formazione di un fondo per premi e sussidi alle istituzioni che svolgono opera proficua per l'agricoltura;

per 5/10 al Banco.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del fondo di dotazione, l'assegnazione annua degli utili al fondo di riserva verrà limitata ai 2/10 e verranno devoluti al Banco i 7/10 degli utili.

Art. 50.

In caso di scioglimento della Sezione di credito agrario le norme relative alla liquidazione verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed il patrimonio netto risultante sara devoluto al Banco.

B) *Sezione di credito fondiario.*

Art. 51.

La Sezione di credito fondiario, istituita con regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, ha un proprio patrimonio costituito dal fondo di dotazione ad essa originariamente assegnato e dai successivi incrementi; ha, inoltre, un proprio fondo di riserva.

Essa esercita il credito fondiario in conformità delle disposizioni di legge, nelle circoscrizioni territoriali nelle quali è ammessa ad operare.

Art. 52.

La Sezione di credito fondiario ha la propria sede centrale presso la Direzione generale del Banco e per le sue operazioni si avvale delle filiali del Banco, le quali agiscono come uffici della Sezione.

Art. 53.

Presso la sede centrale della Sezione di credito fondiario è istituito un Comitato tecnico consultivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente o da un consigliere di amministrazione all'uopo delegato dal presidente.

Il Comitato tecnico consultivo è formato da cinque componenti nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione, scelti tra persone che abbiano particolare competenza tecnica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale quello di chi presiede.

Art. 54.

Il Comitato tecnico consultivo:

a) determina i criteri di distribuzione del credito fondiario e propone al Consiglio di amministrazione le speciali norme da emanare all'uopo;

b) esprime avviso sulle questioni di massima e sulle interpretazioni delle leggi e dei decreti in materia di credito fondiario;

c) dà parere sulle proposte di concessione dei mutui e delle aperture di credito in conto corrente.

Art. 55.

Sono applicabili alla Sezione di credito fondiario le disposizioni dei precedenti articoli 48 e 50.

Art. 56.

Alla fine di ogni esercizio sono compilati il bilancio ed il conto economico della Sezione di credito fondiario.

Gli utili netti sono ripartiti come segue:

a) è prelevata una somma del 10 % da destinarsi al fondo di riserva, fino a che questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;

b) viene quindi corrisposta al Banco una quota fino al 5 % sull'importo del fondo di dotazione;

c) il residuo è attribuito in aumento del fondo di riserva, fino a che questo raggiunga la metà del fondo di dotazione.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti, detratta la quota spettante al Banco, come precisate alla lettera b), saranno erogati nel modo seguente:

per una metà a costituzione di un fondo speciale di previdenza, fino a che questo raggiunga l'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui in cartelle e in contanti esistenti alla chiusura dell'esercizio;

per l'altra metà al Banco.

C) *Sezione Monte di credito su pegno.*

Art. 57.

La Sezione Monte di credito su pegno, connessa alle origini del Banco, ha un proprio patrimonio di L. 25.000.000, costituito mediante prelevamento dai fondi di riserva del Banco; ha inoltre un proprio fondo di riserva.

Essa fa prestiti sopra pegno in conformità delle disposizioni di legge che regolano i Monti di credito su pegno.

I prestiti sopra pegno sono comprovati da cartelle che si considerano al portatore, anche quando rechino indicazioni di nomi.

Art. 58.

La Sezione Monte di credito su pegno ha la propria sede centrale presso la Direzione generale del Banco ed uffici dipendenti nei luoghi dove la Sezione svolge la propria attività.

Art. 59.

Sono applicabili alla Sezione Monte di credito su pegno le disposizioni dei precedenti articoli 48 e 50.

Art. 60.

Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio ed il conto economico della Sezione Monte di credito su pegno.

Gli utili netti sono devoluti al fondo di riserva.

D) *Sezione di credito industriale.*

Art. 61.

La Sezione di credito industriale, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 13 ottobre 1946, n. 244, ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione ad essa assegnato e dai successivi incrementi; ha inoltre un proprio fondo di riserva.

Essa esercita il credito industriale, in conformità delle disposizioni di legge.

Esercita altresì, con gestione separata, il credito a favore delle medie e piccole imprese industriali del Mezzogiorno d'Italia, compresa la Sardegna, ai sensi delle disposizioni di legge.

Art. 62.

La Sezione di credito industriale ha la propria sede centrale presso la Direzione generale del Banco e per le sue operazioni si avvale delle filiali del Banco stesso, le quali agiscono come uffici della Sezione.

Art. 63.

Presso la sede centrale della Sezione di credito industriale è istituito un Comitato tecnico consultivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente o da un consigliere di amministrazione all'uopo delegato dal presidente.

Il Comitato tecnico consultivo è costituito da cinque componenti e cioè dal presidente o da chi lo sostituisce e da quattro componenti nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui uno scelto nel proprio seno e tre scelti tra le persone che abbiano particolare competenza della materia.

Alle adunanze del Comitato tecnico della Sezione di credito industriale partecipano con voto deliberativo, quando deve essere trattata materia relativa all'applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 64.

Il Comitato tecnico:

a) dà parere sulle richieste di finanziamento da sottoporsi all'approvazione degli organi competenti;

b) dà parere su questioni che interessano la attività della Sezione.

Art. 65.

Sono applicabili alla Sezione di credito industriale le disposizioni dei precedenti articoli 48 e 50.

Art. 66.

Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio ed il conto economico della Sezione di credito industriale.

Gli utili netti sono ripartiti come segue:

a) per 6/10 al fondo di riserva della Sezione;

b) per 2/10 per l'istituzione di premi di incoraggiamento a favore di aziende industriali meritevoli;

c) per 2/10 alle prime obbligazioni favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione del Banco.

Per gli utili che risultano dalla gestione per il credito alle medie e piccole industrie si applica l'art. 12 del decreto 15 dicembre 1947, n. 1419.

CAPO XI.

Bilancio e riparto degli utili.

Art. 67.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio e del conto economico, da sottoporre, unitamente ai singoli bilanci e conti economici delle Sezioni speciali, all'approvazione del Consiglio generale, entro quattro mesi dalla chiusura.

Art. 68.

Gli utili netti risultanti dal bilancio e dal conto economico sono ripartiti come segue

una quota non inferiore ai 3/10 al fondo di riserva ordinario ed ai fondi speciali di cui alla lettera e) dell'art. 5;

una quota non inferiore ai 2/10 nè superiore ai 3/10 ad erogazioni di carattere benefico, assistenziale e culturale; sono compresi in tale quota i contributi da elargirsi per incoraggiare studi, ricerche e pubblicazioni di carattere economico e quelli a favore delle istituzioni di assistenza e di previdenza del personale;

una quota non inferiore ad 1/10 nè superiore ai 2/10 al fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale;

una quota di 1/10 a disposizione del Consiglio di amministrazione per accantonamenti ed ammortamenti straordinari;

una quota non inferiore ad 1/10 per l'assegnazione di premi di rendimento al personale.

CAPO XII.

Titoli speciali del Banco.

Art. 69.

I vaglia cambiari, le fedi di credito, i polizzini e gli assegni di corrispondenti del Banco sono regolati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Art. 70.

Le fedi di credito e i polizzini sono trasmissibili per girata semplice o condizionata ai sensi dell'art. 110 del regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736. La girata può essere fatta anche con l'indicazione generica « agli eredi legittimi o testamentari »; in tal caso essa s'intende condizionata ed il pagamento non è eseguito se non è dimostrata dai portatori la loro qualità ereditaria ed il loro diritto esclusivo a riscuotere.

Art. 71.

Se la fede di credito ed il polizzino devono essere pagati a persona che non sappia o non possa firmare, l'estinzione del titolo viene eseguita col ministero di un notaio, che attesta sul titolo stesso l'impossibilità della firma e l'avvenuto pagamento della somma.

Art. 72.

Alle fedi di credito ed ai polizzini può essere aggiunto, ove necessario, un foglio di allungamento che viene autenticato apponendo sulla linea di congiunzione il timbro e la firma dei rappresentanti di una filiale del Banco oppure di un notaio.

Art. 73.

Qualora, per mancato adempimento delle condizioni annotate sulla girata o per altre cause, non possa farsi luogo al pagamento della fede di credito o del polizzino, le ragioni dell'impedimento saranno, a richiesta del presentatore, menzionate in calce al titolo.

Art. 74.

Ferma restando la disposizione dell'art. 113 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito o di un polizzino, può essere richiesto l'ammortamento espletando la procedura stabilita dagli articoli 69, 70, 72, e 74 del detto regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, con l'avvertenza che:

il ricorso deve essere fatto al presidente del Tribunale od al pretore nella cui giurisdizione trovasi la filiale del Banco che ha emesso il titolo ed il decreto relativo deve essere notificato alla filiale stessa, la quale provvede, a spese del ricorrente, a che ne sia data comunicazione a tutte le altre filiali;

il decreto deve essere notificato con unico atto al prenditore ed a tutti i successivi giranti, a cura del ricorrente;

l'eventuale opposizione deve essere proposta con citazione da notificare al Banco, al ricorrente ed a tutti i giranti.

I prenditori ed i giranti sono obbligati sotto la loro personale responsabilità a comunicare al Banco a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di giorni dieci, la mancata notifica alla persona fisica o giuridica alla quale ciascuno di essi abbia trasferito la fede di credito o il polizzino.

In difetto di ciò la mancata notifica del decreto a uno dei giranti non comporta alcuna responsabilità del Banco.

Ha diritto all'opposizione anche il girante che abbia interesse all'adempimento di una condizione alla quale sia subordinato il pagamento del titolo e non ancora verificatasi. In tal caso la sentenza, che si pronunzia su l'opposizione, stabilisce le modalità e le condizioni a cui deve essere sottoposto il pagamento.

La denuncia di smarrimento non rende responsabile il Banco in caso di pagamento effettuato al detentore del titolo prima della notificazione del decreto. Parimenti, la notificazione del decreto non comporta responsabilità pel Banco qualora il pagamento del titolo venga effettuato da una filiale che non abbia ancora ricevuto la notizia del decreto per fatto non imputabile al Banco.

CAPO XIII.
Vigilanza.

Art. 75.

Un delegato dell'organo di vigilanza interviene alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione e qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto od ai regolamenti, ne avverte i predetti organi amministrativi, affinchè la modifichino in corrispondenza delle sue richieste. Ove a ciò non sia provveduto egli ne chiede la sospensione e ne informa immediatamente l'organo di vigilanza, il quale comunicherà al Banco le proprie determinazioni non più tardi di quindici giorni dalla data di ricevimento della segnalazione del delegato stesso.

CAPO XIV.
Disposizioni generali e transitorie.

Art. 76.

Le incompatibilità per i dipendenti del Banco sono quelle previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, e dal regolamento del personale.

Per il personale dei ruoli tecnici, per il quale sia richiesta l'iscrizione in albi professionali, le incompatibilità sono altresì quelle contemplate dalle rispettive leggi.

E' fatto divieto ai dipendenti di esercitare industrie e commerci e di occuparsi di affari in contrasto con gli interessi dell'istituto.

Art. 77.

L'archivio storico del Banco, nel quale sono conservati i titoli e le scritture degli antichi Banchi Napolitani del secolo XVI, curerà la raccolta e la custodia degli altri documenti che l'amministrazione del Banco riterrà opportuno di immetervi.

La sua conservazione è posta sotto la cura e la responsabilità del Consiglio d'amministrazione dell'istituto.

Art. 78.

Nonostante la soppressione della propria Sezione Cassa di risparmio, il Banco conserva le speciali garanzie ed i privilegi e benefici a favore delle Casse di risparmio indicati nei regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 50.

Art. 79.

Il presente statuto sostituisce quello approvato con decreto del Capo del Governo 30 aprile 1938, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

(1225)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.

Modalità per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, nella Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto in data 21 febbraio 1948 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Forlì nella Cassa dei risparmi di Forlì;

Sulla proposta del Direttore generale della Banca d'Italia;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, nella Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, disposta con decreto in data 21 febbraio 1948 del Presidente della Repubblica avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa dei risparmi di Forlì di tutte le attività e di tutte le passività del Monte di credito su pegno di Forlì, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento da parte della Cassa del patrimonio del Monte;

c) impegno da parte della Cassa dei risparmi di Forlì di assicurare il servizio delle operazioni su pegno e di destinare a favore delle opere assistenziali del comune di Forlì, una quota degli utili netti annuali disponibili per la beneficenza, in misura proporzionale al patrimonio netto apportato dal Monte, ai sensi del l'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

d) impegno da parte della Cassa dei risparmi di Forlì di aggiungere alla propria denominazione quella del Monte, limitatamente a quanto è afferente alla gestione del credito pignoratizio e ciò al fine di perpetuare la memoria della istituzione secolare;

e) impegno della incorporante Cassa dei risparmi di Forlì di inquadrare il personale del Monte di credito su pegno di Forlì nell'organico della Cassa stessa o in quello dei servizi esattoriali;

f) impegno della Cassa dei risparmi di Forlì di elargire, a esclusivo proprio carico, a ricordo dell'incorporazione, oblazioni straordinarie a istituti locali di beneficenza per la somma di L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1526)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.

Autorizzazione alle Amministrazioni centrali a rilasciare ai mutilati ed invalidi per causa di servizio, un documento analogo all'allegato modello per ottenere concessioni e facilitazioni previste a favore delle suddette categorie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerata l'opportunità di istituire un documento in analogia al modello 69-*bis*, che viene rilasciato dal Ministero del tesoro per i mutilati e invalidi di guerra, da servire per i mutilati ed invalidi per servizio insigniti dei distintivi d'onore, istituiti con decreti 28 settembre 1934, n. 1820 e 23 gennaio 1940, n. 70, nonchè per i mutilati ed invalidi per servizio, dipendenti da enti pubblici, allo scopo di ottenere tutte le concessioni e facilitazioni previste a favore delle suddette categorie di mutilati ed invalidi;

Vista la richiesta avanzata dall'Unione nazionale mutilati per servizio con nota n. 541/47 del 13 novembre 1947;

Viste le note di adesione del Ministero della difesa n. 2597/8/69 in data 12 febbraio 1948 e n. 12657 in data 15 dicembre 1947 del Ministero del tesoro;

Decreta:

Le Amministrazioni centrali sono autorizzate a rilasciare, occorrendo previ accertamenti sanitari, ai mutilati ed invalidi per causa di servizio, insigniti dei distintivi d'onore, istituiti con decreto 28 settembre 1934, n. 1820 e 23 gennaio 1940, n. 70, un documento conforme al modello allegato al presente decreto che viene ad ogni effetto riconosciuto per poter ottenere tutte le concessioni e facilitazioni previste a favore delle suddette categorie di mutilati ed invalidi.

Analogo documento può essere rilasciato dagli Enti pubblici ai loro dipendenti, mutilati e invalidi di servizio, previ accertamenti sanitari da parte dei medici provinciali e dei dirigenti degli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.

Roma, addì 23 marzo 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Il Ministro per la difesa
FACCHINETTI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

MOD. 69-*ter*

REPUBBLICA ITALIANA
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

A richiesta del sig. . . . .
di . . . . nato a . . . . . . il . . . . . .
domiciliato a . . . .

Si dichiara

che il predetto è riconosciuto affetto da . . . . . .
riportata (o contratta) in servizio per causa di servizio

come risulta dal (1)	decreto Ministeriale . . . . del . . . .
	. . . .
Tale infermità	è ascritta alla . . . . categoria a norma delle vigenti disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie e pertanto all'interessato è stata concessa la pensione dal . . al . . . . (od a vita)
	comporta una diminuzione della capacità lavorativa del . . . . . per cento
	Si rilascia per l'uso consentito dalla legge.

. . . . li . . . . . 19 . . .

Il medico provinciale

(1) Depennare la parte che non interessa.

(1629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Chierchia Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME
DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 272 decisioni N. 255 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 20 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Chierchia Mario fu Alfonso, e fu Caserta Maria, nato a Napoli il 29 maggio 1897, domiciliato a Roma, via Conte Verde, 41, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Chierchia Mario contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 marzo 1948

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1491)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso l'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Siena è vacante la cattedra di anatomia umana normale, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1630)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Benevento

Con decreto Ministeriale in data 28 marzo 1948, n. 13, è stato approvato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, previa decisione sulle opposizioni presentate, e con le modifiche di cui alle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Benevento vistato in nove planimetrie delle quali sei in iscala 1:2000 e tre in iscala 1:500, e sono state rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(1624)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seravezza (Lucca), di un mutuo di L. 809.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1401)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 100, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agira (Enna), di un mutuo di L. 2.720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1402)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 105, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giardini (Messina), di un mutuo di L. 492.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1403)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 98, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arce (Frosinone), di un mutuo di L. 872.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1404)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modigliana (Forlì), di un mutuo di L. 659.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1405)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riesi (Caltanissetta), di un mutuo di L. 262.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1406)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti), di un mutuo di L. 1.070.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1407)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia), di un mutuo di L. 1.230.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1408)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila), di un mutuo di L. 2.088.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1409)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Priverno (Latina), di un mutuo di L. 563.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1410)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sabaudia (Latina), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1411)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camaiore (Lucca), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1412)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Chieti in data 20 luglio 1947, n. 16014, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Angelo Cetti, vice prefetto;
Componenti:
dott. Mario Scuderi, medico provinciale;
prof. dott. Cesare Carretti, libero docente in clinica ostetrica ginecologica, primario del reparto di ostetricia dell'ospedale civile di Chieti;
dott. Alfredo Di Risio, specializzato in ostetricia e ginecologia;
Maria Savini, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Dante Cosentino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1577)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Lecce in data 14 agosto 1947, n. 12778, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Francesco Papaleo, vice prefetto;
Componenti:
dott. Angelo Raheli, medico provinciale;
prof. dott. Arrigo Montanari, libero docente in clinica medica, direttore primario dell'ospedale civile di Lecce;
prof. dott. Raffaele Palma, libero docente in clinica chirurgica;
dott. Carmine D'Arrigo, medico condotto;
Segretario:
dott. Italo Aromolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1578)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Lecce, in data 14 agosto 1947, n. 12778, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Antonio Beniamino Di Milia, consigliere di 1ª classe;
Componenti
dott. Angelo Raheli, medico provinciale;
dott. Agostino Caroli, specializzato in ostetricia, primario dell'ospedale civile di Lecce;
prof. dott. Giuseppe Mello, libero docente in ostetricia;
Giuditta Garofalo, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Alfio Benfatto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 marzo 1948

(1579) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nell'avviso programma relativo al concorso a dieci posti di operaio aggiustatore motorista in prova con assegnazione al deposito locomotive di Cagliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 5 gennaio 1948, n. 3, alla pagina 39, prima colonna, penultimo rigo, dopo le parole: « .... campo visivo normale; » leggasi: « senso cromatico normale; »

(1631)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.